

ORIGINALE

N°12
Reg. delib.
del 23-04-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	TARI 2024: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE
----------------	---

Oggi ventitre del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro alle ore 19:00, in modalità mista, in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
ANDREOTTI PATRIZIA	Presente	CANIL RICCARDO	Presente
Mazzetto Lidia	Assente	MASELLA ENZO	Presente
SARTORI SARA	Presente	BERTOLIN NICOLETTA	Presente
FAVARO DIEGO	Presente in videoconferenza	TIEPOLO TOMMASO	Presente
BARBATO FABIO	Presente	DUREGON MARIANNA	Assente
ORTI PIERANTONIO	Presente	BARIN MICHELA	Assente
MALVESTIO LIVIO	Assente	BETTIO ALBERTO	Assente
CERVESATO MICHELE	Assente	DAMIANI RENATO	Presente
Stevanato Fabrizio	Assente		

Presenti 10 Assenti 7

Presiede l'adunanza il Signor CANIL RICCARDO in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott. SPADETTO ENZO.

Sono scrutatori i Signori:

MASELLA ENZO
BARBATO FABIO
DAMIANI RENATO

OGGETTO	TARI 2024: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale «[...] Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 [...]»;
- il comma 654 ai sensi del quale «[...] In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [...]»;
- il comma 654 bis ai sensi del quale «[...] Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) [...]»;
- il comma 655 ai sensi del quale «[...] Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti [...]»;
- il comma 658 ai sensi del quale «[...] Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche [...]»;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti che, oggetto di aggiornamento in applicazione del disposto dell'atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 05 aprile 2023 con il presente provvedimento, all'art. 6 demanda al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
«[...] predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' [...]» (lett. f);
«[...] approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [...]» (lett. h);
«[...] verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [...]» (lett. i);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i «criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021»;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, «[...] basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale [...]»;
- la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che «[...] ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) [...]»;

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Noale, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- l'art. 3, comma 4, L.R. 52/2012 dispone che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso i consigli di bacino;

Preso atto del disposto:

- dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;
- della deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione ARERA n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A., nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia, per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);
- della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto: MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.;
- della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 4 del 9 aprile 2024 di validazione delle Entrate tariffarie 2024 e 2025 (Pef 2024 e 2025) ai sensi della Deliberazione Arera 363/21 e successive modifiche ed integrazioni. Predisposizione manovra tariffaria dei comuni in regime di Tari 2024;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 15.04.2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Osservato che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha provveduto pertanto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto che:

- in base all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 2006, all'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, è previsto che gli enti

locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- in base all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, «[...] A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno [...]»;

Osservato che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 2.602.922,00;
- l'approvazione delle manovre tariffarie del tributo TARI 2024 risulta da predisporre in coordinamento con il Consiglio di Bacino ed il proprio gestore VERITAS S.p.A. tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) proveniente dal PEF validato, e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;
- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 pari ad € 272.466,27 (finanziati per € 110.690,85 da maggiori entrate correnti in A.A. parte accantonata 2023, per € 75.000,00 da fondo TARI in A.A. parte accantonata 2023, per € 10.000,00 da rimborsi di crediti da servizi igiene ambientale in A.A. parte vincolata 2023, per € 17.691,99 da fondo maggior fatturato TARI 2022, per € 50.000,00 da conguagli precedente metodo tariffario al 31.12.2017, nonché ridotto per € 9.083,43 da contributo MIUR al netto del TEFA) lo stesso ammonta complessivamente ad € 2.330.455,73;

Richiamate le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali «[...] Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente [...]»;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che «[...] con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A)[...]» per cui «[...] per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'art. 7 MTR - 2)»;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale «[...] A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard [...]»;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che «[...] sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 [...]» e dall'altro altresì che «[...] le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate [...]»;

Visto il Piano Economico Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dal quale emergono costi complessivi pari ad 2.602.922,00;

Dato atto che dal totale dei costi suddetti, a seguito di sottrazione delle entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 per un importo di € 272.488,57, l'importo da fatturare per l'anno 2024 risulta di complessivi € 2.330.455,73 ripartiti in € 1.373.115,21 per costi variabili e in € 957.340,52 per costi fissi;

Osservato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
55,80% a carico delle utenze domestiche;
44,20% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il vigente M.T.R.-2 ARERA e che è stato rispettato il limite di crescita annuale in coerenza con i criteri previsti dall'art. 4 MTR-2;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2024 e relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/RIF/r «[...] In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi [...]»;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, «[...] è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia [...]»;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 12.04.2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il verbale della Prima Commissione consiliare riunitasi in data 22 aprile 2024;

Uditi gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rinvia al verbale n. 20 sulla discussione generale dell'odierna seduta di Consiglio comunale;

Con voti FAVOREVOLI 9 (Andreotti, Canil, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti), ASTENUTI nessuno, CONTRARI 1 (Damiani), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare per l'anno 2024, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025 così come validato dall'ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, quale ente territorialmente competente a norma della Deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, con deliberazione n. 4 del 9 aprile 2024 (allegato a), le tariffe della manovra tariffaria TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento (allegato b) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
2. di quantificare in € 2.330.455,73 (esclusa IVA) il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto precedente del deliberato;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 con voti FAVOREVOLI 9 (Andreotti, Canil, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti), ASTENUTI nessuno, CONTRARI 1 (Damiani), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

OGGETTO	TARI 2024: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
CANIL RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
SPADETTO ENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

OGGETTO: "TARI 2024: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE"

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di aprile, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in modalità videoconferenza, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente ad oggetto.

Assiste il Responsabile del Servizio finanziario Dott. Arrighi.

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - «... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ...» (lett. f);
 - «... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...» (lett. h);
 - «... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...»;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che;

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Noale, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Preso atto del disposto:

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

- dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;
della deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione ARERA n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A., nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia, per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);
- della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto: MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.;
- della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 4 del 9 aprile 2024 di validazione delle Entrate tariffarie 2024 e 2025 (Pef 2024 e 2025) ai sensi della Deliberazione Arera 363/21 e successive modifiche ed integrazioni. Predisposizione manovra tariffaria dei comuni in regime di Tari 2024;

Osservato che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto che:

- in base all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in base all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Osservato che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 2.602.922,00;
- l'approvazione delle manovre tariffarie del tributo TARI 2022 risulta da predisporre in coordinamento con il Consiglio di Bacino ed il proprio gestore Asvo S.p.A. o Veritas S.p.A. tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) proveniente dal PEF validato, e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;
- dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 pari ad € 272.466,27 (finanziati per € 110.690,85 da maggiori entrate correnti in A.A. parte accantonata 2023, per € 75.000,00 da fondo TARI in A.A. parte accantonata 2023, per € 10.000,00 da rimborsi di crediti da servizi igiene ambientale in A.A. parte vincolata 2023, per € 17.691,99 da fondo maggior fatturato TARI 2022, per € 50.000,00 da conguagli precedente metodo tariffario al 31.12.2017, nonché ridotto per € 9.083,43 da contributo MIUR) lo stesso ammonta complessivamente ad € 2.330.455,73;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'art. 7 MTR - 2).



Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Visto il Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 di complessivi € 2.330.455,73 ripartiti in € 1.373.115,21 per costi variabili e in € 957.340,52 per costi fissi;



Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
55,80% a carico delle utenze domestiche;
44,20% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del piano tariffario della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2024;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, dispone che debba assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che la TARI debba essere versata dal contribuente sulla base di tariffe deliberate dall'Ente riferite ad anno solare;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale recante ad oggetto "TARI 2024: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE".



COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

Letto, confermato, sottoscritto.

Addì, 16 aprile 2024.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Flavio Simonato

Dott. Carlo Chinellato

Dott. Gaetano Sirone



(Presidente)

(Componente)

(Componente)

Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 09 aprile 2024

Oggetto: Validazione PEF 2024-2025 dei Comuni del bacino Venezia Ambiente - MTR-2 ARERA

Premesso che l'odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro, il Presidente accerta che al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,4	Presente	24	Comune di Mira	43,5	Assente
2	Comune di Campagna Lupia	8,2	Presente	25	Comune di Mirano	31,4	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	12,4	Assente	26	Comune di Mogliano Veneto	32	Presente
4	Comune di Camponogara	15	Assente	27	Comune di Musile di Piave	13,1	Presente
5	Comune di Caorle	12,9	Presente	28	Comune di Noale	18,7	Assente
6	Comune di Cavallino Treporti	15,5	Presente	29	Comune di Noventa di Piave	8	Presente
7	Comune di Cavarzere	15	Presente	30	Comune di Pianiga	14,2	Assente
8	Comune di Ceggia	7,1	Presente	31	Comune di Portogruaro	28,3	Presente
9	Comune di Chioggia	55,4	Presente	32	Comune di Pramaggiore	5,5	Presente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,6	Assente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,3	Presente
11	Comune di Cona	3,2	Assente	34	Comune di San Donà di Piave	48,2	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	11,8	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	20,2	Presente
13	Comune di Dolo	17,3	Presente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,2	Presente
14	Comune di Eraclea	13,9	Presente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,7	Presente
15	Comune di Fiesso d'Artico	9,7	Presente	38	Comune di Salzano	14,8	Presente
16	Comune di Fossalta di Piave	4,8	Presente	39	Comune di Scorzè	21,9	Presente
17	Comune di Fossalta di Portogruaro	6,7	Presente	40	Comune di Spinea	32,1	Presente
18	Comune di Fossò	8,2	Presente	41	Comune di Stra	8,8	Presente
19	Comune di Gruaro	3,2	Presente	42	Comune di Teglio Veneto	2,6	Presente
20	Comune di Jesolo	30,7	Presente	43	Comune di Torre di Mosto	5,5	Presente
21	Comune di Marcon	20,3	Presente	44	Comune di Venezia	291,4	Presente
22	Comune di Martellago	24,6	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,4	Assente
23	Comune di Meolo	7,2	Presente				

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota
Presenti	37	877.9
Assenti	8	122

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti.

Premesso

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spettava all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino e che, a partire dall'assunzione della competenza all'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte dell'Autorità nazionale Arera, come meglio precisato nel prosieguo, l'Assemblea di bacino ha assunto la funzione propedeutica di validazione del Piano Economico Finanziario 2024-2025 aggregato e per singolo ambito tariffario;

Considerato

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] **nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori** [...];

Rilevato

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"(lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani d'ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamati i seguenti provvedimenti di Arera

- **Deliberazione Arera n. 443/2019** che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (**MTR**).
- Deliberazione Arera n. 444/2019 che, da un lato, dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e, dall'altro, rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.

- Deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- **Deliberazione Arera n. 363/2021** concernente l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-2**) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.
- **Determinazione Arera n. 2/2021** avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Deliberazione Arera n. 459/2021: Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

- **Deliberazione Arera n. 15/2022** avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
- **Deliberazione n. 389/2023/R/Rif** per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 previsto dall'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif con cui:
 - ❖ il metodo MTR-2 è stato adeguato per ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/23 relativamente ai costi afferenti alle attività di pre pulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata;
 - ❖ **sono state introdotte le misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;**
 - ❖ sono state introdotte le misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.
- Deliberazione n. 386/2023/R/rif per i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- Deliberazione n. 263/2023/E/rif per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino

- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 26.06.2020 assunta a seguito dell'Atto di Indirizzo del Comitato di Bacino n. 1 del 28 maggio 2020.
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 30.11.2020 avente ad oggetto la "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione ASVO S.p.A."
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 15 del 11.12.2020 avente ad oggetto la "Rettifica della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA per il Comune di Caorle in gestione ASVO S.p.A."
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 17 del 18.12.2020 avente ad oggetto "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti

per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione Veritas S.p.A. ed integrazione per i comuni dell'area Asvo.

- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 14.06.2021 avente ad oggetto la validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell'MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A., nella quale, a seguito di precisi rilievi del regolatore nazionale per il 2020 relativamente ad alcuni errori commessi in fase di prima applicazione ed alcune specificazioni ulteriori, si è provveduto a rettificare i 45 PEF 2020, a partire dalla corretta applicazione dei conguagli del gestore e dei comuni per l'anno 2018.
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 21.12.2021 relativa al passaggio a TARIP del Comune di CONA e approvazione del progetto di avvio della sperimentazione nel 2022 del sistema di tariffazione puntuale proposto dal gestore ASVO S.p.A. per i comuni di San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore.
- Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella **deliberazione Arera n. 15/2022**, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF).
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 14.04.2022 ad oggetto "MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.".
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 10 del 22 luglio 2022 ad oggetto "Approvazione manovra tariffaria rettificata 2022 del Comune di Cona ed aggiornamento tool di calcolo Arera 2022 dei comuni Tarip per applicazione decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto "Decreto aiuti") convertito, con modifiche, dalla legge n. 91".
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 16 del 28 novembre 2023 ad oggetto "Indirizzi sul Regolamento Tarip e Tari e sul passaggio al sistema di tariffazione puntuale dal 2024" con cui in particolare si è preso atto che i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto in gestione ASVO S.p.A. hanno manifestato l'intenzione di passare al sistema di tariffazione TARIP dal 2024, applicando per il primo anno una modalità transitoria di avvicinamento.

Richiamati i provvedimenti autorizzatori di ARERA

- Deliberazione Arera 147/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del **Comune di Venezia**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Venezia. (Le predisposizioni tariffarie riferite al Comune di Venezia per gli anni 2020 e 2021 erano state approvate da Arera con Delibera 549/2021/R/rif del 30 novembre 2021).
- Deliberazione Arera 187/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei **Comuni di Jesolo, Martellago e Spinea**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni di Jesolo, Martellago e Spinea, nonché le predisposizioni tariffarie riferite al territorio dei medesimi Comuni per gli anni 2020 e 2021.
- Deliberazione Arera 315/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei **Comuni di Mira, Mirano,**

Mogliano Veneto e San Donà di Piave" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni di Mira, Mirano, Mogliano Veneto e San Donà di Piave, nonché le predisposizioni tariffarie riferite al territorio dei medesimi Comuni per gli anni 2020 e 2021.

Richiamata inoltre

- la Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 12 del 25 ottobre 2023 ad oggetto "Affitto e successiva cessione da parte di ASVO S.p.A. a VERITAS S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di ASVO S.p.A. nell'ambito dell'operazione di integrazione societaria preordinata alla fusione per incorporazione di ASVO S.p.A. in VERITAS S.p.A.";

Considerato

- che in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che **gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;**
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. di "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:
 - all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che **"a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";**

Atteso

- che, ai sensi del comma 1.6 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale se i corrispettivi tariffari sono unici su base sovracomunale, oppure coincide con l'ambito tariffario comunale nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, per il Bacino Venezia l'ambito tariffario di competenza è riferito al singolo Comune;
- che nella determinazione ARERA n. 2/2021 viene ribadito e confermato, con riferimento all'MTR-2, quanto già disposto nella determinazione ARERA n. 2/2020 nell'applicazione del primo metodo tariffario ovvero che:
 - *nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;*
 - *qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:*
 - *tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;*
 - *in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;*

- la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF deve essere effettuata dall'Ente territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

Considerato

- che ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a=\{2024,2025\}$, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **CRI_a**, **che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione**;
- che tale necessità emerge dai recuperi inflattivi sui costi riconosciuti da Arera che sono i seguenti:
 - *tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi: $I_{2023}=4,5\%$ e $I_{2024}=8,8\%$, assumendo inflazione nulla per il 2025;*
- che pertanto gli incrementi inflattivi sono i seguenti:
 - anno 2024: 4,5% sul 2022 ed 8,8% sul 2023 per un totale cumulato del 13,69% partendo dai dati di bilancio 2022;
 - anno 2025: 8,8% sul preconsuntivo 2023;
- che quindi è stato ritenuto opportuno ai fini del recupero inflattivo valorizzare il coefficiente **CRI_a** anziché QL e PG che assume valore massimo del 7%;

Visto

- che il parametro ρ_a (**ovvero il tetto massimo di incremento delle entrate tariffarie**) è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + \text{CRI}_a$$

dove:

- **r_{pia}** è il tasso di inflazione programmata; in ciascun anno $a = \{2024,2025\}$, il tasso di inflazione programmata, r_{pia} , è **pari a 2,7%**.
- **X_a** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori **compreso fra 0,1% e 0,5%**;
- **CRI_a** assume massimo valore del **7%**;

Visti

- i parametri utilizzati per la determinazione del coefficiente X_a come esito di un calcolo che tiene conto dei dati sulle raccolte differenziate, sulla qualità delle medesime e sui fabbisogni standard, *riportati in dettaglio nella relazione parte integrante del presente provvedimento*;

Visto

- che i medesimi parametri sono utilizzati anche per la determinazione del coefficiente di ripartizione tra comuni e gestore dello sharing sulle vendite delle frazioni differenziate e sui servizi a corrispettivo (b e $b(1+\omega)$);

Preso atto pertanto

- **che il limite massimo di incremento per gli anni 2024 e 2025, tenuto conto degli adeguamenti inflattivi e dei parametri di miglioramento/modifica del servizio, si articola nel 9,59% e 9,39%;**

Preso atto

- che l'istruttoria per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 è stata avviata lo scorso ottobre con l'affidamento ad ANEA del supporto consulenziale;
- che ANEA è l'Associazione Nazionale Enti d'Ambito, cui il Consiglio di Bacino partecipa ed il consulente che ci affianca è il medesimo con cui gli uffici avevano efficacemente lavorato per la prima validazione dei PEF 2022-25;
- che in data 24 novembre 2023 con nota Prot. n. 1061/2023 il Consiglio di Bacino ha chiesto ai gestori del servizio rifiuti i dati di predisposizione del piano finanziario e la documentazione a supporto ai fini dell'Aggiornamento biennale 2024-2025 dei piani economico-finanziari, fissando per fine novembre 2023 un primo incontro ricognitivo;
- che a seguito dei chiarimenti avuti tra l'associazione nazionale ANEA (riferimento per gli ETC) e la struttura tecnica di ARERA, è stata redatta da ANEA una proposta operativa per il calcolo del macroindicatore R1;
- che in data 14 febbraio 2024 con nota Prot. n. 142/2024 si è quindi chiesto ai gestori la compilazione di un file excel con le informazioni sulla raccolta delle frazioni differenziate per il calcolo del macroindicatore;
- che in data 11 dicembre 2023 con nota Prot. N. 1108/2023 il Consiglio di Bacino ha dato informazione ai Comuni in merito all'“Istituzione di sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani” ai sensi della Delibera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif;
- che in data 15 dicembre 2023 con nota Prot. n. 1141/2023 il Consiglio di Bacino ha richiesto ai Comuni TARI i dati di competenza comunale per l'Aggiornamento dei PEF Rifiuti 2024-2025, convocando i medesimi Comuni ad una videoconferenza in data 21 dicembre 2023 per l'illustrazione del file di raccolta dati e poi il 16 gennaio 2024 per dare riscontro ad eventuali dubbi prima dell'invio che era fissato al 19 gennaio u.s.;
- che tutti i Comuni TARI hanno trasmesso la documentazione;
- che si sono succeduti molteplici incontri con i Gestori Veritas S.p.A. e ASVO S.p.A. a partire da novembre 2023;
- che in data 27 marzo u.s. è stato organizzato un Comitato di Bacino alla presenza del presidente del Comitato di Coordinamento Soci di Veritas S.p.A. e del Direttore Generale di Veritas S.p.A.;

Dato atto

- che la determinazione delle entrate tariffarie deve basarsi su dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2 e pertanto per gli 11 Comuni che

erano in gestione ASVO fino al 31.12.2023 (Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto) si dovrà far riferimento al bilancio di ASVO S.p.A. del 2022 e del 2023, e la dichiarazione di veridicità dovrà provenire dal precedente gestore ASVO S.p.A. ed essere poi ricompresa nella complessiva manovra tariffaria 2024 e 2025;

- che Veritas S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti negli anni 2022 e 2023 in forza dell'affidamento in house providing per i 34 comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesse D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e per effetto delle successive deliberazioni dell'Assemblea di Bacino, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario 2024 e 2025, che ricomprende in competenza dal 2024 anche gli 11 comuni dell'area Asvo per effetto dell'affitto del ramo d'azienda del servizio gestione rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2024;

Preso atto

- che, ad esito dell'istruttoria e dell'incontro avuto in data 27 marzo u.s., sopra richiamato, Veritas S.p.A. ha accettato di rinunciare a 6,1 milioni di euro complessivamente nel 2024 e 2025 per i Comuni in gestione VERITAS negli anni di riferimento per il PEF (2022-2023);
- che inoltre Veritas S.p.A. ha, per analogia, rinunciato a 997.009 euro per il fatturato 2024 per i Comuni in gestione ASVO negli anni di riferimento per il PEF (2022-2023);
- che la detrazione complessiva risulta pari a 7,1 milioni di euro ed è attribuita prevalentemente ai comuni con extra cap importanti rinviati alle annualità successive al 2025, tenendo conto che la scadenza dell'affidamento è attualmente il 2038, sempre in applicazione della metodologia Arera;

Considerato

- che già dalla validazione dei PEF 2021 con delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 14.06.2021 è stata avviata la convergenza tariffaria e dei costi del servizio in funzione delle differenti modalità di raccolta presenti sul territorio: porta a porta, stradale e misto stradale/porta porta, tenendo a se stanti il Comune di Venezia, il Comune di Chioggia e gli altri comuni del litorale per le specificità morfologiche e per i flussi turistici importanti che richiedono un forte impegno e costi superiori alla media;
- che nella presente proposta del bacino, per la quale si sta proseguendo con la convergenza di costi e tariffe, si è ritenuto di imputare i 7 milioni di detrazioni cui il gestore può rinunciare, prevalentemente ai comuni che sono più distanti dalla copertura dei loro costi;
- che per regolare gli incrementi tariffari derivanti dai PEF 2024-2025 si è operato come di seguito descritto:
 1. Confronto delle tariffe applicate nel nostro territorio con una tariffa di confronto – **valore guida** - (tariffa a utenza domestica residente, con 3 abitanti e 100 mq, inclusa Iva e Tefa) ricavata sulla base delle tariffe TARI/TARIP applicate in alcuni Comuni italiani;
 2. Le tariffe delle utenze domestiche del nostro territorio sono in generale più basse del valore guida e solo 4 comuni hanno tariffe in linea con detto valore;
 3. La proposta di convergenza tariffaria considera che i servizi di raccolta pap/misto/stradale hanno costi diversi, quindi valuta la distanza della tariffa domestica 2023 di ogni Comune dalla tariffa massima del bacino (esclusi Venezia e Chioggia per l'area Veritas) e il valore guida calcolato;

4. Alla convergenza dei PEF dei Comuni viene apportato un eventuale fattore correttivo sulla base della % di imputazione dei costi sulle Utenze Non Domestiche nell'anno 2023;
5. Sono stati articolati gli incrementi dei PEF dei Comuni considerando la necessità di pervenire ad una convergenza tariffaria per una corretta copertura dei costi del servizio in ogni Comune, agendo su detrazioni e rinvii.

Tenuto conto

- che l'esito complessivo dell'istruttoria sopra descritta comporta i seguenti dati di sintesi aggregati di incremento dei costi per l'anno 2024 e per il 2025 per i 34 comuni dell'area Veritas e degli 11 comuni dell'area Asvo:

2024 (euro)			
	SOLO GESTORE	COMUNI TARI (16)	TOTALE
COMUNI AREA VERITAS	195.790.212	27.833.643	223.623.855
	7,46%	4,92%	7,19%
	SOLO GESTORE	COMUNI TARI (7)	TOTALE
COMUNI AREA ASVO	24.859.332	3.447.378	28.306.710
	12,52%	-18,67%	7,50%
	SOLO GESTORE	COMUNI TARI (23)	TOTALE
TOTALE BACINO	220.649.544	31.281.021	251.930.565
	8,00%	1,67%	7,17%

2025 (euro)			
	SOLO GESTORE	COMUNI TARI (16)	TOTALE
COMUNI AREA VERITAS	207.867.479	28.868.980	236.736.459
	6,17%	3,72%	5,86%
	SOLO GESTORE	COMUNI TARI (7)	TOTALE
COMUNI AREA ASVO	26.499.628	3.578.283	30.077.911
	6,60%	3,80%	6,26%
	SOLO GESTORE	COMUNI TARI (23)	TOTALE
TOTALE BACINO	234.367.107	32.447.263	266.814.370
	6,22%	3,73%	5,91%

Nb: la colonna gestore include i 22 comuni in regime di tariffazione puntuale esclusa l'Iva del 10% applicata poi in fase di tariffazione all'utente. La Colonna dei costi comunali include l'Iva per i comuni in regime Tari.

- che l'incremento complessivo dei 45 comuni del bacino per l'anno 2024 risulta pari al 7,17% e per il 2025 pari al 5,91%, con incrementi analoghi per entrambi gli anni per le aree Asvo e Veritas;
- che i rinvii oltre il 2025 in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti previsti dalla metodologia Arera e regolati all'art. 17 della Delibera Arera 363/2021, come innovata dalle successive deliberazioni sono pari a:
 - 34 comuni area Veritas: 13,9 milioni di euro, di cui 4,77 milioni dalla manovra del 2022 e 9,1 milioni dalla manovra di aggiornamento del 2024 e del 2025;
 - 11 comuni area Asvo: 1,1 milioni di euro, di cui 514 mila euro dalla manovra del 2022 e 584 mila euro dalla manovra di aggiornamento del 2024 e del 2025;
 - 45 comuni del bacino: **15 milioni di euro**, di cui 5,3 milioni di euro dalla manovra del 2022 e 9,7 milioni dalla manovra di aggiornamento del 2024 e del 2025.

Tenuto conto

- che per Veritas S.p.A., dal 2024 unico gestore per tutti i 45 comuni del bacino, si dovrà ai sensi dell'art. 8 della deliberazione Arera n. 385/2023 andare ad elaborare successivamente un piano economico finanziario di affidamento a partire dal seguente risultato aggregato:

	SINTESI PROPOSTA PEF DI AFFIDAMENTO VERITAS (solo gestore)				
	2023	2024	%	2025	%
COSTI DEL SERVIZIO	212.307.383	239.124.930	12,63%	241.733.033	1,09%
COSTI SERVIZIO ANTE CONGUAGLI RETTIFICATI DA AR (RICAVI)	205.991.831	229.291.255	11,31%	232.263.058	1,30%
Totale ET post conguagli	206.903.582	227.397.720	9,91%	237.404.144	4,40%
					Totale 2024 e 2025
Detrazioni (Rinunce)	0	4.511.882		2.593.800	7.105.682
Rimodulazioni (-)	4.159.870	7.304.865		4.155.236	11.460.101
Recuperi (+)	1.555.606	556.689		1.155.589	1.712.278
			%		%
Totale ET post-rimodulazioni	204.299.318	220.649.544	8,00%	234.367.107	6,22%

- che tale piano finanziario 2024-2038 a partire dal piano economico finanziario validato per gli anni 2024 e 2025 costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di servizio e dovrà pertanto riportare, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, ovvero fino al 2038, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Tale Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Dato atto

- che con nota acquisita con prot. n. 515/2024 Veritas S.p.A. ha presentato la Relazione di Accompagnamento al PEF 2024-2025 e la dichiarazione di veridicità relativamente alle fonti contabili obbligatorie del bilancio 2022 e del preconsuntivo 2023;

- che con nota acquisita con prot. n. 517/2024 Asvo S.p.A. ha presentato la Relazione di Accompagnamento al PEF 2024-2025 e la dichiarazione di veridicità relativamente alle fonti contabili obbligatorie del bilancio 2022 e del preconsuntivo 2023;

Tenuto conto

- dell'esito complessivo dell'istruttoria svolta e del percorso di convergenza che avverrà a pieno regime dal 2026, secondo sistemi omogenei di servizio articolati nei sub bacini di Venezia, Chioggia, Litorale, Porta a porta, Stradale e Misto (stradale e porta a porta), valutando di ottimizzare i costi del gestore per ciascuna di queste modalità di erogazione del servizio sul territorio;
- che per il Comune di Chioggia, già condizionato da una rata pregressa per recupero di oneri pregressi e costi di chiusura della discarica di Ca' Rossa a seguito di un accordo tra comune e gestore del 2013, con pec del 4 aprile u.s., ns prot. n. 500 del 5 aprile 2024, il gestore propone una rimodulazione degli oneri integrativi di investimento articolati su 7 anni per graduare la copertura degli investimenti necessari a completare il capping della discarica, di cui si tiene conto dal pef del 2025, rinviando agli esercizi successivi al 2025 un importo superiore a quello previsto dal cap tariffario massimo del 9,39%, al fine di avviare un possibile percorso di recupero di finanziamenti regionali e comunitari e per trovare eventuali soluzioni di intervento più efficienti ai fini del capping e della chiusura dell'impianto;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2024-2025 aggregato e per singolo ambito tariffario dei **34 comuni gestiti da Veritas S.p.A.** negli anni di riferimento a-2 (2022 e 2023) (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesse D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo) presentato in forma c.d. "grezza" dal gestore Veritas S.p.A., integrato con i costi Comunali e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economico Finanziari 2024-2025, redatti in conformità all'appendice 1 del MTR; (**Allegato A**);
- 3) di procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2024-2025 aggregato e per singolo ambito tariffario degli **11 comuni gestiti da Veritas S.p.A. gestiti da Asvo** negli anni di riferimento a-2 (2022 e 2023) (Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto), presentato in forma c.d. "grezza" dal gestore Asvo S.p.A. con le note richiamate in premessa, integrato con i costi Comunali e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economico Finanziari 2024-2025, redatti in conformità all'appendice 1 del MTR (**Allegato B**);
- 4) di approvare la Relazione di Accompagnamento al PEF 2024-2025 del gestore Veritas S.p.A. (**Allegato C**) così composta:

- parti 2 e 3 della Relazione di Accompagnamento, comprensiva dei suoi allegati, predisposta dai gestori Veritas S.p.A. e ASVO S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR ed integrata dallo scrivente ente;
- parti 1, 4 e 5 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2022 di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), contenenti:
 - a) la proposta di adozione dei coefficienti di spettanza dell'ETC;
 - b) la descrizione delle scelte adottate;
 - c) la validazione del PEF del direttore del Consiglio di Bacino sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

5) di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ai comuni del Bacino Venezia affinché i comuni del Bacino Venezia possano procedere come segue:

- *per tutti i 45 comuni: alla presa d'atto del PEF del proprio comune per il biennio 2024-2025* validato dal Consiglio di Bacino in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente) con la presente deliberazione;
- *per i 22 comuni Tarip: all'assunzione del relativo parere vincolante alla manovra tariffaria TARIP 2024* predisposta dal gestore Veritas S.p.A. *in continuità di regolamento Tarip*, tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF, affinché possa essere assunta la deliberazione dell'Assemblea di bacino, entro il 30 aprile 2024, volta alla determinazione dei corrispettivi dei comuni TARIP;
- *per i 23 comuni in regime TARI: all'approvazione delle relative manovre tariffarie del tributo TARI 2024* da predisporre in coordinamento con il Consiglio di Bacino ed il gestore Veritas S.p.A. tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) proveniente dal PEF validato, e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;

6) a seguito delle manovre tariffarie assunte di cui al punto precedente, dare mandato al Direttore di trasmettere ad Arera, per l'approvazione di competenza, la seguente documentazione:

- a) i Piani Economico Finanziari 2024-2025 integrati con quanto di spettanza dello scrivente Ente e quanto di competenza di ciascuno dei 45 Comuni del Bacino;
- b) le relazioni di accompagnamento, integrate con parte di competenza del gestore e parte di spettanza dello scrivente Ente;
- c) le dichiarazioni di veridicità dei gestori, inclusi i comuni in regime Tari;
- d) copia della presente deliberazione.

7) di dare indirizzo di proseguire nel percorso di omogeneizzazione delle modalità di erogazione del servizio per cluster, ovvero gruppi omogenei di comuni, ed in funzione di una convergenza tariffaria a parità di livelli di servizio resi, da condursi anche tramite un'azione congiunta con il gestore ed i comuni tesa all'ottimizzazione ed efficientamento del servizio rifiuti urbani, stante gli obiettivi da conseguire ai sensi del piano regionale rifiuti;

8) dare atto che eventuali errori dovuti alla complessità dell'applicazione dell'MTR nel biennio 2024-2025 verranno corretti e conguagliati dal 2026 e comunque secondo le nuove indicazioni fornite da ARERA;

9) di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato digitalmente)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, attestando la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato digitalmente)

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

Presenti	37
Votanti	37
Astenuti	1 San Stino di Livenza
Favorevoli	36 – 863,2 millesimi
Contrari	nessuno

Letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Firmato digitalmente

Claudio Grosso

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente

Luisa Tiraoro

Il documento firmato digitalmente in originale è conservato presso la sede dell'Ente.

	2022			2023			2024			2025		
	Noale			Noale			Noale			Noale		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	204.647		204.647	211.698		211.698	227.830	-	227.830	204.694	-	204.694
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	273.590		273.590	286.389		286.389	320.315	-	320.315	348.428	-	348.428
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	379.040		379.040	396.781		396.781	588.201	-	588.201	737.612	-	737.612
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	464.037		464.037	477.143		477.143	579.609	-	579.609	440.602	-	440.602
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	6.673		6.673	6.673		6.673	-	-	-	-		-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	128.376		128.376	128.248		128.248	246.598	-	246.598	241.380	-	241.380
Fattore di Sharing b	1		0,60	0,60		0,60	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	77.026		77.026	76.949		76.949	126.989	-	126.989	124.302	-	124.302
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	4.174		4.174	4.170		4.170	1.910	-	1.910	1.166	-	1.166
Fattore di Sharing ω	0,10		0,10	0,10		0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66		0,66	0,66		0,66	0,62	0,62	0,617958627	0,62	0,62	0,617958627
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	2.755		2.755	2.752		2.752	1.181	-	1.181	721	-	721
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	21.060		54.669	0		28.609	21.552	-	21.552	93.721	-	93.721
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			126.927			129.898		139.423	139.423		149.280	149.280
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE												
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.269.267	160.536	1.429.803	1.298.984		1.457.492	1.609.337	139.423	1.748.760	1.700.035	149.280	1.849.315
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	242.719		242.719	253.704		253.704	320.571	-	320.571	298.457	-	298.457
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	67.630		67.630	69.611		69.611	74.153	-	74.153	69.889	-	69.889
Costi generali di gestione CGG	178.447		202.244	185.319		209.173	266.456	-	266.456	267.103	-	267.103
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Altri costi CO_{AL}	71.117		99.792	71.628		100.303	58.549	12.902	71.452	85.237	12.902	98.140
Costi comuni CC	317.194		369.666	326.558		379.088	399.158	12.902	412.060	422.229	12.902	435.132
Ammortamenti Amm	133.508		133.508	110.967		110.967	145.474	-	145.474	186.855	-	186.855
Accantonamenti Acc	-		50.000	-		75.000	-	75.000	75.000	-	75.000	75.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-		-	-	-	-	-		-
- di cui per crediti	-		50.000	-		75.000	-	75.000	75.000	-	75.000	75.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-		-	-		-	-	-	-	-		-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Remunerazione del capitale investito netto R	55.653		55.653	55.464		55.464	79.709	-	79.709	109.523	-	109.523
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	758		758	759		759	2.218	-	2.218	2.218	-	2.218
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Costi d'uso del capitale CK	189.919		239.919	167.190		242.190	227.401	75.000	302.401	298.596	75.000	373.596
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,IF}	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IF}	11.068		11.068	20.855		20.855	-	-	-	-		-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IF}	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IF}	-	-	44.019	- 1.827	-	54.831	- 54.979	-	54.979	1.227	-	1.227
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			76.090	0		76.648		89.215	89.215		102.051	102.051
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA												
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	760.900		895.443	766.480		917.653	892.151	177.117	1.069.268	1.020.509	189.953	1.210.462
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.030.168		2.328.057	2.065.464		2.375.145	2.620.916	328.580	2.949.495	2.880.881	346.969	3.227.849
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.030.168		2.325.246	2.065.464		2.375.145	2.501.488	316.541	2.818.028	2.720.544	339.233	3.059.777
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata - %									82%			82%
q _{0,2} - ton									8.448,32			8.448,32
costo unitario effettivo - C _{ueff} - €/cent/kg									27,52			28,11
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)									22,15			22,15
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁									0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂									-0,29			-0,29
Totale γ									-0,29			-0,29
Coefficiente di gradualità (1+ γ)									0,71			0,71
Verifica del limite di crescita												
i _{PI,0}									2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀									0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀									3,00%			3,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀									2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆									0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI₀									2,00%			2,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ									9,59%			9,59%
(1+ρ)									1,0959			1,0959
Σ ₀									2.818.028			3.059.777
ΣTV ₀₋₁									1.457.492			1.533.653
ΣTF ₀₋₁									917.653			1.069.268
Σ ₀₋₁									2.375.145			2.602.922
ΣT ₀ /ΣT ₀₋₁									1,1865			1,1755
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)									2.602.922			2.852.542
delta (ΣT₀-ΣT_{max})									215.107			207.236
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.269.267		1.429.803	1.298.984		1.457.492	1.394.230	139.423	1.533.653	1.492.799	149.280	1.642.079
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	760.900		895.443	766.480		917.653	892.151	177.117	1.069.268	1.020.509	189.953	1.210.462
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.030.168		2.325.246	2.065.464		2.375.145	2.286.381	316.541	2.602.922	2.513.308	339.233	2.852.542
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile									-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa									-			-
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021									1.533.653			1.642.079
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021									1.069.268			1.210.462

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021									2.602.922			2.852.542
Attività esterne Ciclo integrato RU							-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1												
R1									0.53			0.53
Calcolo H di partenza												
AR ⁹⁹ sc si									-			
CRD ⁹⁹ sc si									-			
H di partenza									0.0%			
Classe di partenza H									I			
Obiettivi									5.0%			10.0%
Classe obiettivo									I			H

2024			
Noale			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	227.830	-	227.830
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	320.315	-	320.315
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	588.201	-	588.201
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	579.609	-	579.609
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} I1&TV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} TV	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} TV	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	246.598	-	246.598
Fattore di Sharing b	0.51	0.51	0.51
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	126.989	-	126.989
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	1.910	-	1.910
Fattore di Sharing ω	0.20	0.20	0.20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0.62	0.62	0,617958627
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	1.181	-	1.181
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	21.552	-	21.552
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		139.423	139.423
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.609.337	139.423	1.748.760
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	320.571	-	320.571
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	74.153	-	74.153
Costi generali di gestione CGG	266.456	-	266.456
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	58.549	12.902	71.452
Costi comuni CC	399.158	12.902	412.060
Ammortamenti Amm	145.474	-	145.474
Accantonamenti Acc	-	75.000	75.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	75.000	75.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	79.709	-	79.709
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{lic}	2.218	-	2.218
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	227.401	75.000	302.401
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} I1&TF	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} TF	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} TF	-	-	-
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}	54.979	89.215	54.979
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	892.151	177.117	1.069.268
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.620.916	328.580	2.949.495
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.501.488	316.541	2.818.028
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			82%
q _{a-2} Ton			8.448,32
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			27,52
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore)			22,15
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂			-0,29
Totale Y			-0,29
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,71
Verifica del limite di crescita			
Ypi _a			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			3,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _a			2,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,59%
(1+p)			1,0959
ΣTa			2.818.028
ΣTV _{a-1}			1.457.492
ΣTF _{a-1}			917.653
ΣTa-1			2.375.145
ΣTa / ΣTa-1			1,1865
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.602.922
delta (ΣTa-ΣTmax)			215.107

TVa dopo distribuzione delta $(\sum Ta - \sum Tmax)$	1.394.230	139.423	1.533.653
TFa dopo distribuzione delta $(\sum Ta - \sum Tmax)$	892.151	177.117	1.069.268
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta $(\sum Ta - \sum Tmax)$	2.286.381	316.541	2.602.922
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			160.538
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			111.928
$\sum V_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.373.115
$\sum F_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			957.341
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.330.456
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-
Macro Indicatore R1			0,53
R1			
Calcolo H di partenza			
AR ^{avg} sc. si			-
CRD ^{avg} sc. si			-
H di partenza			0,0%
Classe di partenza H			
Obiettivi/			
Classe obiettivo			5,0%

Costi del servizio da coprire con la parte fissa (TF) e la parte variabile (TV) della tariffa 2024

Comune di Noale

	TF 2024	Tot Tariffa fatturabile 2024	% TF/PF di prev. 2024
TF 2024	957.340,52	2.330.455,73	41,1%

	TV 2024	Tot Tariffa fatturabile 2024	% TV/PF di prev. 2024
TV 2024	1.373.115,21	2.330.455,73	58,9%

Suddivisione della Tariffa Fissa tra utenze domestiche e di attività

Comune di Noale

Comune di Noale	Quota Tariffa Fissa utenze domestiche SCELTA DAL COMUNE	Quota Tariffa Fissautenze non domestiche SCELTA DAL COMUNE	TARIFFA TOT 2024	TARIFFA D 2024	TARIFFA ND 2024
	55.80%	44.20%			
			2.330.455,73	1.300.394,30	1.030.061,43

TFd	534.196,01
TFnd	423.144,51
TVd	766.198,29
TVnd	606.916,92
T tot	2.330.455,73
T d	1.300.394,30
Tnd	1.030.061,43
T tot	2.330.455,73

Calcolo della TF per le utenze domestiche e di attività
scenario 2

Comune di Noale

Quota attribuita a TF		€	957.340,52
utenze	%	quote	
Tfd	55,80%	534.196,01	
Tfnd	44,20%	423.144,51	
Totale	100%	957.340,52	

Utenze domestiche	quota €	534.196,01
-------------------	---------	------------

Quf	€/mq	0,584994
-----	------	----------

N ° componenti	Ka (nord > 5.000 ab.)	S tot (n)	S tot (n) coretta (Ka x S tot)	TF 2024 D (Quf x Ka x S tot)
1	0,80	274.413	219.530	128.424,01
2	0,94	284.508	267.438	156.449,46
3	1,05	182.369	191.487	112.019,09
4	1,14	146.593	167.116	97.761,94
5	1,23	36.129	44.439	25.996,37
6 e più	1,30	17.811	23.154	13.545,14
Totale		941.823	913.164	534.196,01

Utenze non domestiche	quota €	423.144,51
-----------------------	---------	------------

Qapf	€/mq	1,305536
------	------	----------

Descrizione	N°utenze	Superficie mq	Kc scelto	Mq amministrativi (Kc x S tot)	TF ND 2024 (Qapf x Kc x S tot)	Kc min	Kc medio	Kc max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33	9.862	0,40	3.945	5.150,08	0,40	0,54	0,67
2. Sale teatrali e cinematografiche	2	342	0,43	147	191,99	0,30	0,37	0,43
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	483	151.156	0,60	90.694	118.403,79	0,51	0,56	0,60
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	2.417	0,88	2.127	2.776,82	0,76	0,82	0,88
5. Stabilimenti balneari	2	1.885	0,64	1.206	1.575,00	0,38	0,51	0,64
6. Esposizioni, autosaloni	19	2.770	0,51	1.413	1.844,33	0,34	0,43	0,51
7. Alberghi con ristorante	2	1.869	1,64	3.065	4.001,68	1,20	1,42	1,64
8. Alberghi senza ristorante	22	6.725	1,08	7.263	9.482,11	0,95	1,02	1,08
9. Case di cura e riposo	3	3.070	1,25	3.838	5.010,00	1,00	1,13	1,25
10. Ospedale	1	9.454	1,29	12.198	15.921,88	1,07	1,18	1,29
11. Uffici, agenzie, studi professionali	318	33.183	1,52	50.438	65.848,85	1,07	1,30	1,52
12. Banche ed istituti di credito	11	2.966	0,81	1.809	2.362,05	0,55	0,58	0,61
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	84	10.464	1,41	14.754	19.262,20	0,99	1,20	1,41
14. Edicola farmacia, tabaccai, plurutenze	13	775	1,80	1.395	1.821,22	1,11	1,46	1,80
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8	1.240	0,83	1.029	1.343,66	0,60	0,72	0,83
16. Banchi di mercato di beni durevoli	-	-	5,87	-	-	1,09	3,48	5,87
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	45	3.547	1,48	5.250	6.853,49	1,09	1,29	1,48
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista	35	8.498	0,93	7.861	10.262,36	0,82	0,93	1,03
19. Carrozzeria, autoricina, elettrauto	21	5.362	1,09	5.866	7.658,77	1,09	1,25	1,41
20. Attività industriali con capannone di produzione	28	17.320	0,92	15.934	20.802,94	0,38	0,65	0,92
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	69	19.090	0,82	15.654	20.436,61	0,55	0,82	1,09
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29	5.379	5,57	29.961	39.115,21	5,57	7,60	9,63
23. Mense, birrerie, ambigherie	3	528	7,63	4.029	5.259,54	4,85	6,24	7,63
24. Bar, caffè, pasticceria	39	3.081	3,96	12.201	15.928,54	3,96	5,13	6,29
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	21	9.596	2,76	26.485	34.577,08	2,02	2,39	2,76
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2	173	2,61	452	589,49	1,54	2,08	2,61
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	12	712	7,17	5.105	6.664,82	7,17	9,23	11,29
28. Ipemercati di generi misti	-	-	2,74	-	-	1,56	2,15	2,74
29. Banchi al mercato di generi alimentari	-	-	22,84	-	-	3,50	13,17	22,84
30. Discoteche, night club	-	-	1,91	-	-	1,04	1,48	1,91
Totale	1.318	311.484	Totale	324.115	423.144,51			

Quota attribuita a TV	
€	1.373.115,21

Utenza	%	Quota	Kg
TV/d	56%	766.198,29	6.626.757
Tvnd	44%	606.916,92	2.011.605
Totale	100%	1.373.115,21	8.638.362

Utenze domestiche	
quota €	766.198,29

Cu	€/kg	0,115622
----	------	----------

Quv	kg	500.404
-----	----	---------

N° comp.	N° utenze	Kb scelto	Numero ut n comp - Kb	Quv/Kb*Cu	TV D 2024	Kb min	Kb medio	Kb max
1	secco - umido	2695	2695	58	155.926,57	0,6	0,8	1
2	secco - umido	269	188	41	10.894,61	0,42	0,56	0,70
3	secco - umido	1.805	3.243	104	187.973,75	1,4	1,5	1,8
4	secco - umido	1.405	510	73	29.524,80	0,98	1,12	1,26
5	secco - umido	1.148	353	93	152.767,54	1,8	2	2,3
6	secco - umido	219	353	105	20.400,06	1,26	1,40	1,61
7	secco - umido	852	2.215	150	128.166,43	2,2	2,6	3
8	secco - umido	183	333	105	19.270,09	1,54	1,82	2,10
9	secco - umido	191	554	168	32.047,39	2,9	3,2	3,6
10	secco - umido	53	108	117	6.224,91	2,03	2,24	2,52
11	secco - umido	105	357	197	20.655,21	3,4	3,7	4,1
12	secco - umido	17	40	138	2.340,92	2,38	2,59	2,87
Totale parziale		6.796	13.243	Totale	766.198,29			
Totale generale		1.146						
		7.942						

AGEVOLAZIONE SU TV
con riduzione del kb del
30%

$TVd_{MN} = Quv \cdot Kb_{MN} \cdot Cu$
 $Quv = Q_{ut} / \sum N_{ut} \cdot Kb_{ut}$

Utenze non domestiche	
quota €	606.916,92

Cu	€/kg	0,301708
----	------	----------

Descrizione	N° utenze	Superficie mq	Kd scelto	Q _{ut} (ap) kg/a	Tvnd (€/mq/a)	TV ND 2024	Kd min	Kd medio	Kd max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33	9.862	3,28	32.347	0,99	9.759,45	3,28	4,39	5,50
2. Sale teatrali e cinematografiche	2	342	3,50	1.197	1,06	361,14	2,50	3	3,80
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	483	81.990	4,90	401.751	1,48	121.211,38	4,20	4,55	4,90
4. Complessi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	2.417	7,21	17.427	2,18	5.257,73	6,25	6,73	7,21
5. Stabilimenti balneari	2	1.885	5,22	9.840	1,52	2.968,71	3,10	4,16	5,22
6. Esposizioni, autosiloni	19	2.660	4,22	11.225	1,27	3.386,73	2,82	3,52	4,22
7. Alberghi con ristorante	2	1.869	13,45	25.138	4,06	7.584,34	9,85	11,65	13,45
8. Alberghi senza ristorante	22	6.725	8,88	59.718	2,68	18.017,38	7,76	8,32	8,88
9. Case di cura e riposo	3	2.627	10,22	26.848	3,08	8.100,23	8,20	9,21	10,22
10. Ospedali	1	9.454	10,55	99.740	3,18	30.092,24	8,81	9,68	10,55
11. Uffici, agenzie, studi professionali	318	29.583	12,45	368.308	3,76	111.121,48	8,78	10,615	12,45
12. Banche ed istituti di credito	11	2.966	5,03	14.919	1,52	4.501,17	4,50	4,765	5,03
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	84	10.464	11,55	120.859	3,48	36.464,16	8,15	9,85	11,55
14. Edicola farmacia, tabaccai, pluritenute	13	775	14,78	11.455	4,46	3.455,91	9,08	11,93	14,78
15. Negozi particolari quali fiocella, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8	1.240	6,81	8.444	2,05	2.547,74	4,92	5,865	6,81
16. Banchi di mercato di beni durevoli	-	-	48,11	-	14,52	-	6,90	27,507	48,11
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	45	3.547	12,12	42.990	3,66	12.970,31	8,95	10,535	12,12
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	35	3.498	6,76	23.646	2,04	7.134,33	6,76	7,62	8,48
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	21	5.059	8,95	45.278	2,70	13.660,74	8,95	10,25	11,55
20. Attività industriali con capannoni di produzione	28	15.992	7,53	120.420	2,27	36.331,57	3,13	5,33	7,53
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	69	10.036	4,50	45.162	1,36	13.625,72	4,50	6,705	8,91
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29	5.379	45,67	245.659	13,78	74.117,20	45,67	62,32	78,97
23. Mensa, birreria, amburgherie	3	517	62,55	32.338	18,87	9.756,73	39,78	51,165	62,55
24. Bar, caffè, pasticceria	39	3.081	32,44	99.948	9,79	30.154,98	32,44	41,995	51,55
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	21	4.596	22,67	104.191	6,84	31.435,33	16,55	19,61	22,67
26. Pluritenute alimentari e/o miste	2	43	58,76	920	6,46	277,63	12,60	17	21,40
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	12	712	51,70	41.837	17,73	12.622,58	58,76	75,66	92,56
28. Ipocmercati di generi misti	-	-	22,45	6,77	-	-	12,82	17,635	22,45
29. Banchi al mercato di generi alimentari	-	-	187,37	-	56,53	-	28,70	108,037	187,37
30. Discoteche, night club	-	-	15,88	-	4,73	-	8,56	12,12	15,88
Totale	1.318	217.319	Totale	2.011.605	Totale	606.916,92			

Tariffe (S - U 1: Compostaggio previsto per le utenze domestiche)
scenario 2

Utenze Domestiche

N° componenti	Tipo utenza	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €
1	secco -umido	0,467996	57,857725
	secco	0,467996	40,500408
2	secco -umido	0,549895	104,143906
	secco	0,549895	72,900734
3	secco -umido	0,614244	133,072768
	secco	0,614244	93,150938
4	secco -umido	0,666894	150,430086
	secco	0,666894	105,301060
5	secco -umido	0,719543	167,787403
	secco	0,719543	117,451182
6	secco -umido	0,760493	196,716266
	secco	0,760493	137,701386

Utenze Non Domestiche

Descrizione	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €/mq
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,522215	0,989601
2. Sale teatrali e cinematografiche	0,561381	1,055977
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,783322	1,478368
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,148872	2,175313
5. Stabilimenti balneari	0,835543	1,574914
6. Esposizioni, autosaloni	0,665824	1,273207
7. Alberghi con ristorante	2,141080	4,057969
8. Alberghi senza ristorante	1,409979	2,679165
9. Case di cura e riposo	1,631920	3,083453
10. Ospedale	1,684142	3,183017
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,984415	3,756261
12. Banche ed istituti di credito	0,796377	1,517590
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,840806	3,484724
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	2,349965	4,459240
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,083595	2,054630
16. Banchi di mercato di beni durevoli	-	-
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,932194	3,656698
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,207621	2,039544
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,423035	2,700284
20. Attività industriali con capannone di produzione	1,201093	2,271859
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,070540	1,357685
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,271838	13,778992
23. Mense, birrerie, amburgherie	9,961243	18,871819
24. Bar, caffè, pasticceria	5,169924	9,787399
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	3,603280	6,839714
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,407450	6,456546
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	9,360696	17,728347
28. Ipermercati di generi misti	3,577170	6,773339
29. Banchi al mercato di generi alimentari	-	-
30. Discoteche, night club	2,493574	4,730777